

n. 11/2017

Roma, giugno 2017

AMMISSIBILITÀ DELLA TUTELA CAUTELARE PER ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE IN
CENTRALE RISCHI

Nota a Ord. Trib. Roma, Sez. III, Giudice Dott.ssa Buonocore del 28 giugno 2016.

Premessa.

Nell'ambito del contenzioso bancario si distingue, per notevole rilevanza, quello che concerne l'utilizzo del ricorso cautelare per ottenere la cancellazione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi¹.

Il Tribunale di Roma, con una recente ordinanza con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un soggetto segnalato a sofferenza, applicando rigorosamente la disciplina prevista per i ricorsi cautelari, attraverso un *excursus* sulle tematiche più salienti, ha fatto chiarezza sull'argomento, ribadendo la

¹ Il Servizio per la centralizzazione dei rischi creditizi, comunemente denominato "Centrale Rischi", costituisce un sistema informativo, affidato e gestito dalla Banca d'Italia, finalizzato a raccogliere le informazioni fornite da Banche e società finanziarie (c.d. "intermediari") sui crediti che esse concedono ai loro clienti.

L'istituto è stato istituito con la delibera del CICR del 16 maggio 1962 e reso operativo nel 1964, al fine di consentire a tutte le Banche di contenere i rischi di tipo patrimoniale, migliorare il processo di valutazione della clientela, innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio, creando una banca dati idonea a identificare i soggetti che non diano garanzie di effettiva capacità di rientro nelle linee di credito accordate o da accordare.

necessità, ai fini dell'ammissione della misura cautelare, della coesistenza di tutti gli indefettibili presupposti di legge.

*

1. Presupposti per la segnalazione e ratio dell'istituto.

Posta la *ratio* della segnalazione in CERI, ovvero segnalare in tempo utile situazioni di rischio, permettendo l'agire degli operatori finanziari di predisporre tutti gli strumenti idonei a condurre il cliente al riequilibrio della situazione economico-patrimoniale, e posto anche il presupposto indefettibile dello "**stato d'insolvenza**" – così come da ultimo definito dalla Suprema Corte **quale valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito**² – le questioni

² Intorno al concetto di "stato d'insolvenza" si sono sviluppati in giurisprudenza due orientamenti.

Il primo, di carattere restrittivo, equipara lo "stato di insolvenza" richiesto dalla Banca d'Italia ai fini della possibilità di segnalazione in CERI al presupposto previsto dall'art. 5 L.Fall., inteso come incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte e non al verificarsi di un semplice inadempimento.

problematiche su cui è necessario soffermarsi sono due: la prima chiarifica la necessaria sussistenza di entrambi i requisiti cautelari, la seconda attiene alla fondatezza nel merito del presupposto idoneo ad ottenere la cancellazione.

*

2. Questioni problematiche: ammissibilità della tutela cautelare.

Ebbene, in primo luogo, ai fini dell'ammissibilità e soprattutto dell'accoglimento del ricorso cautelare volto alla cancellazione dalla segnalazione in CERI, sono necessari entrambi gli indefettibili presupposti di legge, ovvero il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Questo è quello che da ultimo è stato ribadito nella pronuncia in commento.

Invero, numerose (ma oramai risalenti nel tempo) le pronunce giurisprudenziali di merito che accoglievano la domanda cautelare volta alla cancellazione dalla banca-dati della CERI³, in assenza di questi ultimi.

Al contrario, il secondo orientamento, qualifica lo stato di insolvenza come una persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario; siffatta situazione, però, non deve coincidere né con lo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.Fall., né tantomeno con una mera difficoltà transitoria. Essa deve sostanziarsi in una situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento, stadio immediatamente prodromico alla situazione di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento.

³ Trib. Roma 10.3.1998; Trib. Roma 5.8.1998; Trib. Alessandria 20.10.2000; Trib. Salerno 22.4.2002; Trib. Lecce 25.8.2003; Trib. Napoli 9.9.2005.

Le pronunce, infatti, fondavano l'accoglimento del ricorso solo ed esclusivamente sul *periculum in mora*, senza premurarsi di verificare la sussistenza dell'altro indefettibile requisito ovvero il *fumus boni iuris*.

Nella specie, i provvedimenti quivi in discussione venivano prevalentemente emessi: a) nei casi di segnalazione che avesse comportato la revoca di affidamenti da parte di altri istituti di credito; b) nei casi di danno imminente ed irreparabile e di lesione alla reputazione economica del cliente, con conseguente pregiudizio dei rapporti bancari in essere e futuri.

Recentemente, al contrario, vi è stata - fortunatamente - un'inversione di tendenza delle Corti di merito, che hanno applicato in maniera più rigorosa la disciplina preposta al procedimento cautelare⁴.

In particolare, il Tribunale di Roma, sezione III, Giudice Dott.ssa Buonocore, sottolineando la circostanza che la segnalazione a sofferenza a carico della ricorrente concernesse un'esposizione debitoria correlata ad un'apertura di credito in conto corrente da anni connotata da sconfinamento rispetto al fido accordato ha così precisato: ***“la ritenuta insussistenza del requisito del fumus boni iuris richiesto per l'utile accesso al rimedio cautelare, rende superflua ogni valutazione in ordine al periculum in mora, atteso che per la***

⁴ Trib. Roma, 28.11.2016; Trib. Catania, 16.5.2016; Trib. Milano, 21.11.2012.

concessione della tutela di cui all'art. 700 c.p.c. è richiesto il necessario concorso di detti requisiti".

Ne consegue che primo presupposto di ammissibilità è che il ricorso volto alla cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi, presenti contemporaneamente entrambi i requisiti. Venendo alla seconda problematica, la pronuncia in commento analizza anche i presupposti nel merito, ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

In particolare, ha sostenuto: *"la segnalazione di un credito in sofferenza alla Centrale dei Rischi può essere inibita, in via d'urgenza, soltanto in caso di effettiva inesistenza del debito segnalato, e non quando la somma pretesa dalla banca creditrice sia superiore a quella effettivamente dovuta"* (Trib. Roma 6.3.2001, Contratti, 2001, 1032). Tale principio deve trovare applicazione anche quando si richieda, in via cautelare, la cancellazione di una segnalazione già operata".

In sostanza, il ricorrente, che aveva lamentato (quale *fumus boni iuris*) una discrepanza tra la somma pretesa dalla Banca e quella effettivamente dovuta, non aveva effettivamente colmato il requisito del *fumus boni iuris* che, come detto deve consistere nella totale assenza del credito⁵.

*

⁵ Con la conseguenza che il *fumus* non sia validamente invocabile se riferito all'illegittimità della segnalazione nel *quantum*, perché non fondata su uno stato di insolvenza coincidente con quello contemplato dalla legge fallimentare, ben potendosi trattare, in contrario, anche di una grave difficoltà economica.

3. Conclusioni.

Poste tali premesse ed alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali, può affermarsi che **il cliente potrà agire in giudizio in via cautelare per ottenere il risarcimento di un danno (patrimoniale e/o non patrimoniale), a condizioni che dimostri la sussistenza di entrambi i requisiti preposti al giudizio cautelare, dando debita prova, seppur in maniera sommaria, degli elementi che depongano per la sussistenza di un nesso causale tra l'erronea segnalazione in CERI ed il pregiudizio che da quest'ultima sia derivato, non essendo mai quest'ultimo in re ipsa**; il cliente dovrà, altresì, dimostrare che tale pregiudizio non sia risanabile negli ordinari tempi occorrenti per far valere in sede di cognizione le ragioni a sostegno della propria tutela d'urgenza, tenendo conto che la cancellazione potrà ottenersi solo dando prova di una totale inesistenza del debito⁶.

Avv. Chiara Menchinelli

Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

⁶ Solo una volta accertata anche l'esistenza del *periculum*, il correntista potrà vedersi cancellare l'illegittima segnalazione. Spetterà pertanto al ricorrente fornire elementi da cui si può desumere che non versi in alcun modo in una situazione d'insolvenza.